



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

DICIOTTESIMA RIUNIONE – 6 MAGGIO 2016 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 63

D. Si richiede un chiarimento in merito al calcolo per la definizione di PMI così come previsto dal decreto ministeriale 18 aprile 2005. Entrando nel dettaglio la problematica è relativa al caso delle società “collegate” e fino a che livello devono essere considerate al fine del conteggio. La società che chiede l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662/1996 (società A) è detenuta al 99% dalla società (B) la quale possiede due partecipazioni in altrettante società (C) e (D) con una partecipazione al capitale in entrambi i casi del 26,3%. Le società (C) e (D) sono possedute per il restante 73,7% da una società (E) che non ha alcun collegamento con la proprietà, è assolutamente estranea alla società A. A sua volta la società (E) detiene altre due partecipazioni totalitarie in altre due società (F) e (G), una con sede in Italia ed una negli Usa. La domanda che viene posta è la seguente: in tutta questa filiera di aziende fino a che livello devono essere considerate per il calcolo? Vanno inserite anche le società (F) e (G) detenute dalla società (E) estranea alla richiedente? Nel decreto ministeriale si parla di “società a monte e a valle della richiedente” (se così fosse andrebbe considerata solamente (B)), ma anche di “società collegate associate”. **(BANCA MALATESTIANA – 18^a RIUNIONE – 06/05/2016) (RELAZIONI DI ASSOCIAZIONE/ COLLEGAMENTO)**

D. La società Z di cui si deve determinare la dimensione aziendale risulta partecipata al 100% dalla società A, la quale società possiede il 100% della società B, il 73% della società C e il 40% della società D. La società D possiede il 100% della società E e sempre la società D è partecipata al 60% dalla società F, la quale è posseduta al 100% dalla società G, la quale è posseduta da un private equity al 70%. La società G redige un bilancio consolidato e consolida la società F. La società della quale deve essere determinata la dimensione aziendale inoltre ha una partecipazione del 28.93% nella società H. Infine la società A ha come soci solo persone fisiche. La perplessità nasce sulla società F. Ai dati delle società A + B+ C+ 40% D +40% E+ 29.83% H dovranno essere aggiunti anche i dati al 40% del consolidato dell'azienda G oppure come riportato nell'art. 3, comma 3, lettera a), del d.m. 18 aprile 2005 l'azienda G, essendo controllata da una società di capitale di rischio (private equity), non deve essere presa in considerazione nel calcolo? Per completezza d'informazione, come indicato al punto 3 dell'appendice del d.m. 18 aprile 2005, la predetta categoria di investitore, società di capitale di rischio (private equity), non interviene né



direttamente, né indirettamente nella gestione dell'impresa di cui si vuole determinare la dimensione aziendale (azienda Z), fermi restando i diritti che gli investitori stessi detengono in quanto azionisti o soci e, quindi, gli stessi non dovrebbero essere considerati collegati all'impresa stessa (cfr. parere n. 6 della Commissione). **(CONFINDUSTRIA VERONA – 18^ RIUNIONE – 06/05/2016) (RELAZIONI DI ASSOCIAZIONE/ COLLEGAMENTO)**

R. In relazione ai quesiti formulati, si coglie l'occasione per ricordare i criteri fissati per il calcolo della dimensione aziendale in presenza di imprese associate e/o collegate. Come previsto sia dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (articolo 6, commi 2 e 3), sia dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (articolo 3, comma 4 e 6), ai dati dell'impresa richiedente devono essere sommati i dati delle imprese collegate (in misura integrale) e di quelle associate (in misura percentuale) all'impresa richiedente. A questi dovranno essere anche sommati i dati delle imprese associate alle collegate e di quelle collegate alle associate. Ai fini del calcolo della dimensione aziendale il rapporto di associazione si ferma al primo livello. Pertanto eventuali imprese con relazione di associazione ad impresa collegata all'impresa associata all'impresa richiedente non devono essere prese in considerazione.

Detti criteri devono essere ovviamente applicati anche in relazione al secondo quesito, con l'unica esclusione dal calcolo (alla luce delle informazioni rappresentate nel quesito stesso) della società di capitale di rischio.

N. 64

D. Si presenta il caso di una società collegata tramite persona fisica ad una società in fallimento. Il problema è attestare le dimensioni della società in fallimento, atteso che non ha depositato il bilancio 2014. Si chiede se, stante il fallimento della società collegata tramite persona fisica, sia possibile per quanto riguarda la documentazione atta ad attestare le dimensioni della fallita e, per converso, della richiedente, omettere di produrre tale documentazione, atteso che il fallimento rende evidenti le pessime condizioni patrimoniali. In subordine, si chiede se sia possibile produrre, quale documentazione valida ai fini di quanto richiesto dalle disposizioni operative, copia della situazione patrimoniale aggiornata depositata dalla fallita nel fascicolo del fallimento. **(BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE – 18^ RIUNIONE – 06/05/2016) (COLLEGAMENTO TRAMITE PERSONA FISICA A SOCIETÀ IN FALLIMENTO)**

R. Nel calcolo della dimensione aziendale si pone il problema di se e come calcolare quelle imprese soggette a fallimento che hanno un rapporto partecipativo di collegamento tramite persona fisica con l'impresa di cui si deve calcolare la dimensione.

Come la Commissione ha già indicato nel parere n. 59, il rilievo attribuito ai rapporti di collegamento o di associazione dalla Raccomandazione 6 maggio 2003 della Commissione europea è funzionale a individuare quelle situazioni in cui il legame tra imprese consente l'esercizio di poteri che sono espressione di una dinamica di gruppo o comunque di una realtà imprenditoriale più estesa rispetto alla singola società di cui bisogna tener conto in sede di determinazione della dimensione aziendale.

Se questa è la logica di fondo in base alla quale si attribuisce rilievo ai legami tra imprese, non rilevano i rapporti di associazione o di collegamento, tramite persona fisica, con una società soggetta a fallimento, che si caratterizza per il fatto che la gestione dell'impresa è sottratta all'imprenditore/debitore. In questo caso infatti la persona fisica formalmente proprietaria non ha strumenti per intervenire nella gestione della società soggetta a fallimento.



In particolare per le società soggette a fallimento, l'effetto tipico della sentenza dichiarativa di fallimento consiste nello spossessamento e nell'affidamento agli organi della procedura della gestione dell'impresa.

L'impresa che deve valutare la sua dimensione aziendale non deve pertanto considerare la società soggetta a fallimento con cui ha un rapporto partecipativo di collegamento tramite persona fisica.

N. 65

D. Per la verifica del perimetro PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e del Decreto ministeriale 18 aprile 2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, si chiede se, trattandosi di società cooperativa, siano da considerare o meno i collegamenti dei soci sovvenzionatori con quote superiori al 25%.

Nello specifico, si tratta di Società cooperativa iscritta alla Sezione COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE DI CUI AGLI ART. 2512 E SEG., con soci cooperatori identificati in apposito libro soci e soci sovvenzionatori identificati in altro libro soci, di cui un socio sovvenzionatore con quota superiore al 25% di capitale sociale. Nel calcolo del perimetro PMI sono da considerare i soli soci cooperatori o anche i soci sovvenzionatori, qualora le quote di partecipazione siano superiori al 25%? **(CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA – 18^A RIUNIONE – 06/05/2016) (SOCI SOVVENZIONATORI DELLE COOPERATIVE)**

R. *Il problema che viene posto è se, nel valutare i rapporti tra imprese, al fine di verificare la dimensione quale PMI di una società cooperativa, debbano essere considerati anche i soci sovventori/soci finanziatori che partecipino in misura superiore al 25% al capitale sociale della cooperativa stessa.*

È da premettere che, come già detto nel parere n. 12, le regole stabilite dalla Commissione europea con la Raccomandazione del 6 maggio 2003 per il calcolo della dimensione di impresa si applicano a tutte le tipologie di imprese, ivi incluse le società cooperative.

Ciò detto, è da ritenere che, nel calcolare la dimensione aziendale delle società cooperative rilevi non solo la figura del socio cooperatore, ma anche quella del socio sovventore/socio finanziatore. Se pure infatti il socio sovventore/socio finanziatore rientra nella categoria dei soci il cui interesse a partecipare è di natura finanziaria, ossia di soggetti non interessati allo scambio mutualistico, è pur vero che si tratta comunque di una categoria speciale di soci in senso pieno, rispetto ai quali si può realizzare tanto una situazione di partecipazione al capitale della cooperativa quanto una situazione di detenzione di diritti di voto.

Nel caso in cui, quindi, il socio sovventore/socio finanziatore partecipi al capitale sociale della cooperativa in misura superiore al 25% del capitale di quest'ultima, si realizza un rapporto di associazione tra socio sovventore/socio finanziatore e cooperativa.

N. 66

D. Si sottopone una richiesta di chiarimenti in merito alla determinazione della dimensione aziendale di una società (nel seguito la "Società") per la quale è intervenuto recentemente il cambio del soggetto che esercita il controllo. Attualmente, la Società è posseduta al 100% da una società di nuova costituzione, la quale non ha ancora chiuso il primo bilancio di esercizio (nel seguito il "Socio"). La compagine sociale del Socio è così composta:

- (i) società holding di nuova costituzione, la quale non ha ancora chiuso il primo bilancio di esercizio (nel seguito la "Holding"): circa 70%;
- (ii) investitore istituzionale: circa 26%;



(iii) 9 persone fisiche: congiuntamente, circa 4%.

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 2005, pertanto, rilevano, oltre ai dati concernenti la Società, anche i dati relativi al Socio e alla Holding in quanto società collegate alla Società. Non si pone alcun dubbio in merito al rispetto del requisito relativo ai dipendenti in quanto le tre società, congiuntamente, impiegano circa 80 lavoratori. Più complessa, invece, è la valutazione relativa al secondo requisito (fatturato o attivo di bilancio). Come anticipato, il Socio e la Holding non hanno ancora chiuso il primo bilancio di esercizio in quanto società di nuova costituzione e, per tale ragione, per l'esercizio 2015 i conti delle tre società non saranno consolidati. A norma del comma 7 dell'art. 1 del decreto, per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Alla luce di quanto sopra, si sottopongono i seguenti quesiti: tale disposizione fa riferimento all'impresa che sottoscrive la domanda di agevolazione o anche indirettamente alle imprese a questa collegate? In particolare, nel caso illustrato, sarà possibile adoperare il criterio del fatturato quale alternativo al criterio dell'attivo patrimoniale dal momento che la Società (l'impresa che sottopone la domanda di agevolazione) approva regolarmente il bilancio di esercizio? Trattandosi di due holding, la determinazione del fatturato del Socio e della Holding sarebbe sufficientemente semplice e consentirebbe alla Società di rientrare nei parametri fissati dal decreto. Diversamente, qualora si fosse vincolati al criterio dell'attivo patrimoniale, in ossequio a quanto affermato nella risposta della Commissione al quesito n. 3, è corretto procedere alle rettifiche di valori di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 127/1991? In tale sede, infatti, è stato affermato che "Come noto, i principi di consolidamento dettati dall'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 127/1991, nell'atto di affermare che gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente, prevede l'eliminazione: a) delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto; b) dei crediti e dei debiti tra le imprese incluse nel consolidamento; c) dei proventi e degli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime; d) degli utili e delle perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relativi a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi. Nel caso in cui invece non vi sia un consolidato ovvero i dati dell'impresa collegata non siano ripresi nel consolidato, i valori di natura contabile dell'impresa collegata sono ripresi integralmente. In tale ambito possono rientrare anche quelle ipotesi in cui, pur sussistendo la situazione delineata dagli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 127/91, ricorrono i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo ovvero i casi di esclusione del consolidamento previsti dall'articolo 28. Per questi casi, al fine di evitare disparità di trattamento ingiustificate, si ritiene che l'impresa, nell'assumere i dati dell'impresa collegata, possa effettuare le operazioni di rettifica dei valori indicate nel citato articolo 31". **(MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DGPICPMI – 18^ RIUNIONE – 06/05/2016) (IMPRESE COLLEGATE NON REDIGENTI CONSOLIDATO)**

R. Il richiedente ha sottoposto all'attenzione della Commissione una richiesta di chiarimenti in merito alla determinazione della dimensione aziendale di una società (la "Società") posseduta al 100% da una società di nuova costituzione, la quale non ha ancora chiuso il primo bilancio di esercizio (il "Socio").

La compagine sociale del Socio è così composta:

(i) società holding di nuova costituzione, la quale non ha ancora chiuso il primo bilancio di esercizio (la "Holding"): circa 70%;

(ii) investitore istituzionale: circa 26%;

(iii) 9 persone fisiche: congiuntamente, circa 4%.



Occorre in primo luogo precisare che una risposta compiuta potrebbe aversi solo dopo aver acquisito ulteriori informazioni sulla compagine sociale della Holding. Quanto segue vale nella misura in cui dall'esame della compagine sociale della Holding non emergano ulteriori profili di associazione o di collegamento.

Il richiedente non mette in discussione che ai fini della determinazione della dimensione aziendale ai sensi del decreto ministeriale del 18 aprile 2005 rilevano, oltre ai dati concernenti la Società, anche i dati relativi al Socio e alla Holding in quanto società collegate alla Società.

A questo fine i dubbi riguardano la valutazione relativa al secondo requisito (fatturato o attivo di bilancio), dal momento che alla data odierna il Socio e la Holding non hanno ancora chiuso il primo bilancio di esercizio.

Lo stesso richiedente ricorda che a norma del comma 7 dell'articolo 1 del decreto, per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Non è pertanto possibile dare una risposta positiva alla prima domanda, e cioè se sia possibile adoperare, nel caso in esame, il criterio del fatturato quale alternativo al criterio dell'attivo patrimoniale.

Per quanto riguarda la seconda domanda, relativa alle operazioni di rettifica dei valori indicate nell'articolo 31 del decreto legislativo n. 127/1991, si fa rinvio alla risposta al quesito n. 3 del 1° dicembre 2005 per quanto applicabile al caso di specie.

N. 67

D. Si pone il caso di un gruppo societario in cui vi è un'asincronia temporale nell'approvazione dei bilanci, ossia alla data di presentazione della domanda per la Sabatini Ter, la società richiedente ha già approvato il bilancio 2015 ed anche alcune società ad essa associate o collegate hanno approvato il bilancio 2015, mentre una controllata estera e una controllata italiana non hanno ancora provveduto e quindi hanno come ultimo bilancio approvato quello inerente l'esercizio 2014. In questo caso, ai fini della determinazione della dimensione aziendale del Gruppo, occorrerà prendere in considerazione i dati 2014 per tutte le società coinvolte? **(CONFIDI MACERATA – 18^ RIUNIONE – 06/05/2016) (ASINCRONIA TEMPORALE NELL'APPROVAZIONE DEI BILANCI)**

R. *Per quanto riguarda il periodo temporale per il calcolo dei dipendenti, del fatturato e del totale di bilancio, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (articolo 4, comma 1) e dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (articolo 2, comma 6), si deve far riferimento all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. E' evidente che qualora siano interessate dal calcolo più imprese (in base ai rapporti di associazione e/o di collegamento) si possa verificare che detto periodo di riferimento non sia lo stesso per tutte le imprese (a causa di differenti periodi di bilancio, si pensi ai bilanci infrannuali, ad asincronie temporali nell'approvazione del bilancio, ecc.). In questi casi non si può prescindere dall'applicare per ciascuna singola impresa il predetto criterio, ancorché ciò possa determinare una sommatoria di dati riferiti a diversi periodi temporali.*

N. 68

D. Una fondazione che svolge anche attività d'impresa, con regolare iscrizione al REA della CCIAA, è stata costituita da quattro soci fondatori, una Spa detenuta al 100% da ente pubblico e tre organizzazioni sindacali in rappresentanza dei dipendenti della Spa stessa. La Spa ha conferito nella fondazione il patrimonio prima detenuto direttamente (mobili e immobili), ha versato l'intero fondo



patrimoniale e ha assicurato (con accordo separato) un importante contributo annuo per lo svolgimento delle attività della fondazione. Al fine della concessione di eventuali aiuti, in prima battuta, considerate le sole disposizioni dei commi 2 (imprese associate) e 3 (collegate) dell'art. 3 della Raccomandazione 2003/361/CE, l'impresa-fondazione potrebbe essere considerata autonoma (e quindi PMI) poiché per statuto la Spa pubblica non ha diritto di nominare la maggioranza degli amministratori (ne nomina 3 su 7). Inoltre, non essendovi assemblea dei soci (ma solo assemblea dei beneficiari, che nomina gli altri 4 amministratori), la valutazione sulla maggioranza dei diritti di voto in capo ai soci non sembra si possa fare. Tuttavia, ai sensi del comma 4 del suddetto art. 3, "un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente." Pertanto, se per "diritti di voto" si intendono (anche) quelli esercitati nell'organo di amministrazione, il potere di nomina, in capo all'ente pubblico (seppure indirettamente attraverso la propria Spa), di più del 25% degli amministratori non consente di considerare PMI l'impresa-fondazione. D'altra parte la natura stessa della fondazione impedisce di potersi riferire ai diritti di voto dell'assemblea dei soci. Tale interpretazione sostanziale potrebbe confliggere con quella più formale, tendente a considerare che, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., i diritti di voto sono solamente i diritti che derivano dal possesso di quote dell'impresa o da altro titolo nell'ambito dell'assemblea dell'impresa e nulla hanno a che vedere con la possibilità di nominare amministratori. A supporto dell'interpretazione formale potrebbe esservi anche la formula riportata all'art. 3, comma 4, simile a quella della definizione di impresa associata (art. 3, comma 2: "... detiene ... almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto ...") ove rileva il solo capitale o diritto di voto (in assemblea) e non anche il diritto di nominare gli amministratori, come invece previsto specificatamente per le collegate (comma 3, lett. b): "... ha diritto di nominare ... la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione ..."). **(AGENZIA PROVINCIALE INCENTIVI ATTIVITA' ECONOMICHE TRENTO – 18^ RIUNIONE – 06/05/2016) (FONDAZIONE/IMPRESA PARTECIPATA INDIRETTAMENTE DA ENTI PUBBLICI)**

R. Il problema che viene posto è come calcolare la dimensione aziendale di una fondazione che svolge anche attività d'impresa e risulta fondata da una società per azioni detenuta al 100% da un ente pubblico e da tre organizzazioni sindacali in rappresenta dei dipendenti della spa.

Al fine di valutare in modo più appropriato la reale dimensione delle imprese, la Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003 attribuisce uno specifico rilievo ai rapporti tra imprese. Questi rapporti assumono le forme dell'associazione e del collegamento e sono individuati sulla base di una serie di parametri. In particolare nel caso di associazione rilevano la misura (almeno il 25%) della detenzione di quote di capitale o della spettanza di diritti di voto. Nel caso di collegamento rilevano invece il diritto di voto, il diritto di nominare o revocare gli amministratori, il diritto di esercitare un'influenza dominante in virtù di contratto o per statuto, il controllo solitario attraverso partecipazione a un patto tra soci (cfr. articolo 3, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003).

La stessa Raccomandazione prevede che l'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono controllati direttamente o indirettamente da uno o più organismi o enti pubblici (cfr. articolo 3, comma 4, della Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003)

Si tratta, come evidente, di parametri pensati per strutture organizzate in forma societaria in cui abbiamo un'articolazione di organi basata sull'assemblea dei soci e sull'organo amministrativo. La fondazione è invece un complesso di beni destinati ad uno scopo. Si deve quindi definire quali siano i criteri in base ai quali si devono verificare i rapporti di associazione o collegamento tra la fondazione e le società che partecipino in essa e non appare significativo un rinvio formale all'art. 2359 il quale per principio si applica alle società di capitali.



Il punto da cui partire è che, nel caso in cui la fondazione eserciti un'attività d'impresa e sia quindi considerata imprenditore, la sua particolare struttura non esclude che si debba tener conto degli eventuali rapporti con altre imprese poste a monte della fondazione stessa.

Ciò detto, la fondazione è un ente senza membri nella quale l'unico organo necessario è costituito dall'organo amministrativo. Spetta allo statuto determinare composizione e criteri di nomina nonché l'eventuale presenza di altri organi collegiali.

Nel caso di specie lo statuto della fondazione prevede un consiglio di amministrazione composto di sette membri di cui tre nominati dalla società a partecipazione pubblica e quattro dall'assemblea dei delegati dei beneficiari.

Rispetto a questa articolazione la situazione che appare rilevante è la composizione dell'organo amministrativo e in particolare la riserva di nomina in capo alla società a partecipazione pubblica. Poiché la società fondatrice non nomina la maggioranza degli amministratori non si può ritenere esistente un rapporto di collegamento tra la fondazione e la società a partecipazione pubblica.

La riserva di nomina in capo alla società a partecipazione pubblica di parte del consiglio di amministrazione, però, se pure non consente di ritenere sussistente un rapporto di collegamento, può essere rilevante quale forma di rapporto qualificato con un ente pubblico.

Come abbiamo visto il rapporto qualificato dell'impresa con un ente pubblico si identifica con il controllo di un'aliquota di capitale o diritti di voto. Questo perché in un organismo societario il controllo di un'aliquota di capitale o diritti di voto consente un grado di condizionamento dell'attività d'impresa. In un contesto organizzativo in cui non vi è un capitale sociale e un'assemblea dei soci, lo strumento di condizionamento ben può essere calibrato sull'influenza che i fondatori possono avere in sede di nomina dell'organo amministrativo.

Di conseguenza, nel caso di nomina da parte di una società controllata totalmente da un ente pubblico di tre consiglieri su sette si può considerare realizzato il presupposto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della Raccomandazione secondo cui l'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono controllati direttamente o indirettamente da uno o più organismi o enti pubblici.